CITTÀ DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 15 **Poggiardo, 13.07.2020**

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione emissioni sonore temporanee nei pubblici esercizi e limitazioni alla vendita, somministrazione, detenzione e consumo di bevande alcoliche nell'ambito dell'emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica

IL SINDACO

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che ha apportato modifiche al TULPS; precisamente, il comma 2 dell'art. 13 ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del TULPS, che prevedeva l'obbligo per i pubblici esercizi di conseguire la licenza ex art. 69 TULPS per qualsiasi trattenimento organizzato all'interno degli stessi;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

PREMESSO CHE:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Numerosi D.P.C.M. (fino ai DPCM 17 maggio 2020 e 18 maggio 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 1, comma 8, che vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'art. 1, comma 9, che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO che è, comunque, fatto salvo il potere dei Sindaci

- di stabilire orari più restrittivi ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, in relazione alle esigenze dei luoghi;
- disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, ai sensi dell'art 50 comma 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici al fine di assicurare il soddisfacimento delle

esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4 bis del Testo Unico degli Enti Locali e del DM del 05.08.2008;

CONSIDERATO che il consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete e che tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza nella stagione primaverile ed estiva dove è più frequente la presenza di persone all'aperto ed è più elevata la concentrazione di turisti nella zona, per cui il consumo smodato di alcool da parte di tali soggetti determina maggior impatto sulla percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero dell'area ed il miglioramento della vivibilità sia per i cittadini che per i turisti;

RITENUTO per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità dei cittadini e dei turisti;

CONSIDERATO che è sempre più frequente che all'interno e all'esterno di esercizi di somministrazione sia diffusa musica e siano organizzate serate musicali con esecuzioni dal vivo e/o con strumentazione amplificata;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande , dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e/o turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali, anche per evitare i rischi stradali connessi agli spostamenti per raggiungere altri luoghi di svago e divertimento;

CONSIDERATO, altresì, che tali attività possono costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i residenti e/o turisti che abitano stabilmente e/o temporaneamente nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne;

TENUTO CONTO che, in base a quanto sopra richiamato, occorre ricercare il giusto equilibrio rispetto alle esigenze di tutti i soggetti;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività e al contempo tutelare la salute pubblica e la deroga alle emissioni sonore;

VISTO il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 27, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, ecc.. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art . 8, comma 2, della Legge 26.10.1995, n. 447; ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

PRESO ATTO di quanto emerso dagli incontri promossi da questa Amministrazione comunale con alcuni titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in ordine alla problematica di che trattasi, nonché dei desiderata formulati dai diretti interessati relativamente alle modalità e ai tempi di svolgimento dei trattenimenti/diffusioni musicali su aree pubbliche e nell'ambito degli spazi deputati alla somministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le esigenze commerciali degli esercenti e quelle dei cittadini, con ciò contemperando il diritto all'iniziativa economica con quello alla quiete ed alla tranquillità come espressione del più generale diritto al benessere e salute delle persone;

VISTO l'art. 17, comma 1, della Legge Regionale 12/02/2002, n. 3, che testualmente dispone: "Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.";

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 , "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

VISTI:

- la Legge 26/10/1995, n. 447;
- il D.P.C.M. 16/04/1999 n.215
- la Legge Regionale n. 3/2002;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 50 in materia di competenze del Sindaco e l'art. 54 commi 4 e 4bis in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- il D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.M del 05/08/2008

DISPONE

per il periodo di vigenza della presente Ordinanza

la deroga alle emissioni sonore all'esterno, rispetto al limite dei DPCM del 31/03/1991, del 14/11/1997 e del 16/04/1999 n. 215 e della Legge Regionale 12/02/2002, n. 3, che dovranno comunque essere contenute nel limite possibile al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo;

ORDINA

a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 30/09/2020, per le motivazioni in premessa indicate e in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica, quanto segue:

1. I pubblici esercizi devono cessare la diffusione della musica e canti a qualsiasi titolo esercitati all'interno ed al chiuso del locale entro le ore 01.00. con esclusione, quindi, delle pertinenze, giardini, dehors di pertinenza. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati e preventivamente presentate all'ufficio competente, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal DPCM 16/04/1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La diffusione della musica e di canti svolta all'esterno dovrà cessare entro le ore 00.30;

3. secondo quanto previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 e in particolare dall' art 3 del DPCM del 17.05.2020, l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

4. il divieto di:
   - somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione a minorenni;
   - consumo e/o la detenzione a qualsivoglia titolo, di bevande alcoliche in esercizi pubblici, negozi, nei luoghi pubblici o aperti e/o esposti al pubblico, da parte di minorenni;
   - acquisto, somministrazione e consegna per conto e nei confronti di minorenni, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ai fini della consumazione e/o anche a semplice titolo di detenzione.

5. il divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro. Resta ferma, per le attività autorizzate, la

facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

6. di esporre in modo visibile al pubblico mediante idonea cartellonistica, i divieti di cui ai punti 4 e 5.

7. le attività suddette dovranno comunque dotarsi di idonea documentazione tecnica acustica;

8. eventuali deroghe di orario per la diffusione della musica potranno essere concesse per eventi o ricorrenze di particolare rilievo; la relativa richiesta dovrà essere presentata al Comune almeno 10 giorni lavorativi prima della manifestazione corredata di tutta la documentazione necessaria all'autorizzazione all'evento in redazione della normativa vigente;

9. Per intrattenenti musicali superiori a 200 persone il titolare di pubblico esercizio dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ai sensi dell'art. 80 del TULPS e dotarsi di relazione previsionale acustica;

10. Per quanto attiene il superamento dei limiti di emissione sonora, saranno applicate le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui alla L.R. n. 3/2002, articolo 18: da € 260,00 a € 1.100,00;

11. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto dei divieti di somministrazione di bevande alcoliche a minori di qualsiasi gradazione, dell'obbligo di esporre avvisi indicanti il divieto di vendita alcolici ai minori e del divieto di consumo e/o la detenzione a qualsivoglia titolo, di bevande alcoliche in esercizi pubblici, negozi, nei luoghi pubblici o aperti e/o esposti al pubblico, da parte di minorenni saranno puniti con le sanzioni di cui alla Legge del 30 Marzo 2001 n. 125 e successive modifiche e le altre leggi di settore;

12. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni di cui al decreto legge 25.03.2020 n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n.35;

Ogni altra disposizione emanata in precedenza e in contrasto con la presente Ordinanza è da intendersi revocata.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Poggiardo;
b) sia trasmessa a:
   - Prefettura di Lecce;
   - Questura di Lecce;
   - Commissariato di Otranto;
   - Comando Carabinieri di Poggiardo;
   - Ufficio di Polizia Locale del Comune di Poggiardo;
c) sia notificata ai pubblici esercizi
d) sia portata a conoscenza della cittadinanza attraverso la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale e attraverso i diversi mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Il Sindaco
Giuseppe Colafati

COMUNE DI POGGIARDO